

REGOLAMENTO PER I MERCATI ULTRAMENSILI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 28.5.2004

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 7.6.2012

Art. 1

TIPOLOGIA DEL COMMERCIO DEI MERCATI ULTRAMENSILI

- 1) Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei mercati ultramensili.
- 2) L'esercizio dell'attività è disciplinato dal D.Lgs. 114/98, dalla L.R. 28/99, Deliberazione di Consiglio Regionale 1 marzo 2000, n. 626-3799, Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2001, n. 32-2642 e s.m.i., dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia;

Art. 2

ISTITUZIONE E LOCALIZZAZIONE DEI MERCATI ULTRAMENSILI

- 1) L'istituzione dei mercati ultramensili avviene con apposita deliberazione del Consiglio Comunale nella quale sono evidenziati:
 - a) l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - b) la suddivisione nelle tipologie di settore:
 - alimentare/produttori
 - extralimentare
 - c) il totale dei posteggi riservati agli operatori su aree pubbliche, di quelli riservati ai produttori agricoli;
 - d) il numero progressivo dei posteggi, la collocazione l'articolazione.

Art. 3

PARTECIPANTI

- 1) Ai mercati ultramensili possono partecipare commercianti in possesso di autorizzazione per vendita su aree pubbliche.
- 2) Per il settore alimentare possono partecipare esclusivamente i commercianti in possesso di negozi mobili autonomi aventi tutte le caratteristiche fissate dall'art. 4 dell'ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002.

Art. 4

GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

- 1) Il Sindaco, sentite le Associazioni, può autorizzare lo svolgimento di Fiere Straordinarie dandone comunicazione alla Regione almeno 90 giorni prima. Le Fiere Straordinarie che si ripetono consecutivamente, al terzo anno diventeranno Fiere a tutti gli effetti.
- 2) La Fiera si svolge di norma nella/e giornata/e indicata/e nel provvedimento di istituzione di cui all'art. 2.
- 3) Le contrattazioni hanno inizio alle ore 8.00 e devono terminare alle ore 18.00. Gli operatori titolari di concessione di posteggio possono iniziare l'occupazione alle ore 7.00 e devono rimuovere le attrezzature entro le ore 19.00.

Art. 5

CONCESSIONE DI POSTEGGIO

- 1) La partecipazione ai mercati ultramensili è subordinata all'ottenimento della concessione del posteggio rilasciata dal Responsabile del Servizio su specifica domanda presentata entro e non oltre 30 giorni prima dell'inizio del mercato ultramensile.
- 2) Gli operatori che si installano sul posteggio sono soggetti al pagamento di una tassa di occupazione di suolo pubblico riferita alla durata in ore e per il numero di mq. di grandezza delle piazzole, così come stabilito dall'art. 16 e dalla lettera A) punto 1 della tabella delle tariffe di occupazione temporanee, del "Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa" adottato con delibera di C.C. n. 16 del 18-06-1994.

Art. 6

CONTENUTO DELLE DOMANDE

- 1) La domanda deve contenere, oltre all'indicazione delle complete generalità o della ragione sociale e dell'indirizzo del richiedente, il numero di codice fiscale o partita I.V.A., le specializzazioni merceologiche, i metri quadri occorrenti, il mezzo usato e gli eventuali titoli di priorità. In allegato deve essere trasmessa la copia fotostatica, leggibile, dell'autorizzazione commerciale e la certificazione attestante l'inizio dell'attività, nonché per i commercianti del settore alimentare, una dichiarazione nella quale si riporti che il negozio mobile utilizzato è in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 dell'ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002.

Art. 7

DAMANDE INViate IN RITARDO O INCOMPLETE

- 1) Le domande presentate a mano o inviate (fa fede il timbro postale di spedizione) dopo il termine ultimo, oppure carenti di uno dei dati previsti dal

precedente art. 7 o delle copie fotostatiche richieste, non sono considerate valide.

Art. 8

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

- 1) L'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni mercato ultramensile o domanda ed avverrà nel rispetto del settore merceologico, secondo una graduatoria effettuata applicando nell'ordine i seguenti criteri:
 - Maggior numero di presenze maturate nel mercato riferibili ad un'unica autorizzazione.
 - La maggiore anzianità dell'autorizzazione al commercio su area pubblica;
 - Esaurita la graduatoria di chi ha presentato domanda, i posteggi liberi verranno assegnati applicando gli stessi criteri di cui ai punti precedenti (spunta).

Art. 9

MANCATA PARTECIPAZIONE

La mancata partecipazione, indipendente dalla volontà dell'operatore, deve essere comunicata entro le ore 8.00 di ogni giorno di fiera e confermata per iscritto, allegando la relativa documentazione giustificativa, entro e non oltre i successivi 15 giorni. L'Amministrazione Comunale si riserva di valutare a proprio insindacabile giudizio l'attendibilità delle giustificazioni e delle relative documentazioni pervenute. La mancata partecipazione, in difetto di quanto prescritto dai commi precedenti comporta la perdita immediata del diritto al posteggio assegnato.

Art. 10

POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

- 1) Ogni produttore agricolo non può occupare più di un posteggio per mercato ultramensile.
- 2) ***L'assegnazione del posteggio è effettuata ai sensi dell'art. 2 c.4 L.R. 28/99 sulla base del numero di presenze maturate e, in subordine, dell'anzianità di azienda di cui alla L. 56/63 o dall'art. 19 L. 241/90 comprovata con autocertificazione.***
- 3) Gli assegnatari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo secondo le modalità di legge.
- 4) Per tutto quanto non scritto, si rimanda agli articoli riferiti al commercio su aree pubbliche, nonché alle disposizioni relative all'esercizio di vendita da parte dei produttori agricoli.
- 5) In deroga a quanto previsto dal successivo art. 11 i produttori agricoli possono occupare i posteggi assegnati entro le ore 9,30

Art. 11
POSTEGGI RIMASTI LIBERI

- 1) I posteggi non occupati dai titolari entro le ore 8.00 sono assegnati agli operatori, esclusi dall'assegnazione, inseriti nella graduatoria di cui all'art. 8, secondo l'ordine della graduatoria stessa. In caso non vi fosse alcun operatore disponibile nella graduatoria, i posteggi sono assegnati agli operatori, in possesso dei requisiti necessari, che ne facciano richiesta nello stesso giorno di svolgimento del mercato ultramensile.

L'assegnazione avviene rispettando i criteri previsti dall'art. 8 fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 5.

Art. 12
CIRCOLAZIONE STRADALE

- 1) Il Comune, con apposita ordinanza, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato ultramensile.
- 2) Durante lo svolgimento è vietato il commercio itinerante nel raggio di mt. 1000 rispetto all'area del mercato ultramensile.

Art. 13
SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

- 3) I banchi di vendita, i negozi mobili od altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.
- 4) I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare nell'area di mercato purch'è nello spazio del posteggio concesso.
- 5) In ogni caso non deve essere di ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
- 6) I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio, prima dell'orario stabilito.
- 7) Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni o negozi.

Art. 14
MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

- 1) Pena l'esclusione temporanea dalla fiera e le sanzioni previste all'art. 16, l'operatore ha l'obbligo di esibire la propria autorizzazione originale al commercio su aree pubbliche ad ogni richiesta degli organi di controllo.
- 2) Fatti salvi i diritti acquisiti, non è possibile detenere in concessione sullo stesso mercato ultramensile più di un posteggio.
- 3) Nell'ambito del settore merceologico nel quale è inserito il posteggio e del regolamento comunale d'igiene, l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti indicati nell'autorizzazione.
- 4) Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a cause di forza maggiore.
- 5) Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.
- 6) Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocate ad una altezza non inferiore a mt. 2. Deve essere garantito il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso.
- 7) E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la linea perimetrale del posteggio.
- 8) E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema all'incanto ad eccezione di audiovisivi o battitori pur ch'è non arrechino disturbo agli altri operatori.
- 9) Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni, purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe.
- 10) Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.
- 11) Al fine di tutelare il consumatore, in caso di vendita di cose usate, queste verranno pubblicizzate con cartello ben visibile.
- 12) L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori.

Art. 15

NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA

- 1) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità sanitaria.

Art. 16

SANZIONI

- 1) Le violazioni al seguente regolamento sono punite ai sensi della L. 689/81 ed ai sensi dell'art. 29 comma 2 e 4 del D. Lgs. 114/98.
- 2) Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo.